

Tutela di interessi di emigranti italiani all'estero

In un convegno di Uffici del Lavoro tenutosi recentemente fu votato un ordine del giorno col quale è stato deplorato che « nessun provvedimento serio » sia stato preso in favore degli emigranti vittime della guerra. Il Commissariato Generale dell'emigrazione, non intende prendere la difesa degli organi amministrativi interessati alla questione; ma per quanto lo riguarda, come Ente preposto alla tutela ed all'assistenza degli operai emigranti, deve e può respingere la deplorazione contenuta nell'ordine del giorno stesso. E perciò riepiloga tutta l'opera svolta, nei diversi tempi, a favore dei rimpatriati dagli imperi centrali e dai paesi belligeranti a causa della guerra.

1. Allorchè l'incerta situazione politica ed il panico, spinsero, nell'agosto del 1914, migliaia di nostri operai emigrati in Germania e nell'ex Impero Austro-Ungarico o nei paesi belligeranti a ritornare precipitosamente in patria, il Commissariato Generale dell'emigrazione anticipò i fondi per far fronte alle ingenti spese di questi rimpatri, organizzando nei luoghi di concentramento e di confine appositi servizi condotti da personale proprio. Cessato questo enorme e difficile lavoro di incanalamento e di protezione lungo tutto il tragitto, l'azione fu volta a raccogliere tutti i reclami e le domande di questi rimpatriati riguardo a beni mobili ed immobili od interessi abbandonati all'estero, e ciò in previsione della tutela dei loro diritti nell'epoca, allora lontana, in cui il conflitto avrebbe avuto termine. A detta raccolta fu connesso un servizio di accertamenti con la creazione di un Ufficio speciale istituito presso la nostra Legazione di Berna. In tal modo, si riuscì anche ad ottenere, prima dell'agosto 1916, il ricupero d'importanti somme depositate in Germania e nei paesi invasi del Belgio e del Lussemburgo e si ebbero importantissime comunicazioni circa gli averi abbandonati, cui seguirono spesso efficaci provvedimenti di garanzia e di tutela contro scadenze di termini,

Assistenza agli emigranti rimpatriati a causa della guerra.

di assicurazioni, di contratti, ecc. Per mezzo dello stesso Ufficio di Berna, fu anche organizzato un servizio d'informazioni sulla sorte dei nostri prigionieri di guerra ed internati civili, che dette ottimi risultati.

Il fatto della guerra venne a colpire direttamente i titolari italiani di rendite dovute dagli Istituti per le assicurazioni sociali della Germania e dell'Austria-Ungheria provocando la sospensione dei pagamenti delle rendite stesse per tutti coloro che avevano fatto ritorno in patria. Ed il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò della cosa tanto da provocare i provvedimenti di cui al Decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, ed al Decreto Ministeriale 25 novembre 1916, in virtù dei quali furono pagati agli aventi diritto dei sussidi continuativi mensili commisurati all'entità delle loro rendite. Così pure, ottenne di poter pagare, per conto dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Lussemburgo, le numerose rendite dovute a sinistrati residenti nel Regno superando tutte le difficoltà frapposte dalla Germania, che teneva il Granducato sotto il suo dominio.

Dopo la conclusione della pace, il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò, e tuttora si preoccupa, della tutela degli interessi degli emigranti italiani nei diversi paesi, nei modi che saranno esposti.

Danni di guerra
degli emigranti.
a) in Francia.

2. La legge francese sulla rifusione dei danni di guerra esclude dal risarcimento gli stranieri, ma prevede che essi possano essere ammessi al diritto di risarcimento in seguito ad accordi internazionali con gli Stati a cui appartengono. Il Commissariato Generale dell'emigrazione perciò ebbe ad adoprarsi perchè fosse stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo colla Francia, che eliminasse tale restrizione a favore degli italiani. Purtroppo, però, non si potè riuscire nell'intento a malgrado delle molteplici ragioni anche di carattere morale, esposte al Governo francese con apposite note verbali. Il Commissariato sostenne che la stipulazione di un accordo per la riparazione dei danni di guerra basata sul principio della reciprocità, si dimostrava opportuna perchè rispondeva allo spirito delle legislazioni dei due Paesi, che non mirano soltanto ad indennizzare i singoli danneggiati, ma anche a fini di restaurazione economica e sociale. E poichè il diritto dei

sinistrati è pure subordinato, in parte notevole, nelle due legislazioni a tali fini di ricostruzione economica, sembrava equo che in ciascuno dei due Paesi l'applicazione della legge di indennizzazione e di ricostruzione fosse estesa anche nei riguardi dei cittadini dell'altro Paese. Ma il Governo francese si è preoccupato del fatto che i danneggiati italiani in Francia sono alcune migliaia, mentre i danneggiati francesi in Italia non oltrepassano la diecina; di modo che, in ordine finanziario, vi era un enorme esquilibrio a suo danno. Già, allo scoppiare della guerra, il Commissariato Generale dell'emigrazione aveva avuto la previggenza di invitare gli interessati a presentare le denunce di danni subiti in Francia, ed aveva provveduto ad inviarle a Parigi perchè fossero redatte nella forma prescritta e notificate alle competenti autorità. Ma nel novembre 1919 veniva istituito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, al quale fu avvocato il servizio della raccolta delle domande di risarcimento di danni subiti dai connazionali nei Paesi nemici od invasi dal nemico, e quello della liquidazione dei danni stessi. Il Comitato in questione fu istituito presso il Ministero di industria e commercio con esclusione del Commissariato Generale dell'emigrazione. Tuttavia, il Commissariato Generale dell'emigrazione non mancò di avvalersi, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani e per quelli eventuali provvedimenti che potessero venir presi a favore dei nostri danneggiati di guerra in Francia, di una disposizione della legge, secondo la quale è concesso agli stranieri il diritto di ricorrere, per l'accertamento peritale dei loro danni, alle speciali Commissioni Cantonali. Ed il Commissariato trasmise a queste ultime in tempo utile, e cioè prima del 31 dicembre u. s., oltre 4500 denunce preventivamente raccolte, collazionate, istruite e tradotte. Poichè riuscì al Commissariato di avere, poco prima della scadenza dei termini consentiti, anche le domande di risarcimento pervenute al Ministero dell'Industria e Commercio e direttamente al Ministero degli Affari Esteri, si hanno buone ragioni di ritenere che pochi siano quei connazionali, i quali sfuggirono alla complessa azione di tutela svolta dal Commissariato stesso con quella prontezza e larghezza di mezzi, che la situazione esigea, anche per il fatto che la procedura pre-

scrive, per ogni singolo accertamento, l'assistenza di uno speciale procuratore francese.

b) in Germania.

Le denunce per danni di guerra sofferti da connazionali in Germania e nel Lussemburgo furono, come si è già detto, raccolte in un primo tempo, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani, da questo Commissariato Generale, ma dovettero, poi, essere trasmesse al Ministero per l'Industria e il Commercio, cui venne, in altro ordine di tempo, deferito l'esame e l'istruttoria delle denunce stesse. Ora, detto Ministero ha rivolto a questo Commissariato Generale la preghiera di assumersi l'incarico di istruire, per suo conto, le denunce in questione e di procedere all'accertamento peritale dei danni per mezzo dei suoi organi all'estero. Il Commissariato Generale non ha creduto di rifiutare l'invito essendo in giuoco interessi di tanti emigranti sebbene pensi che tutto il lavoro preparatorio e di accertamento sarebbe già finito se al Commissariato fosse stata lasciata l'incombenza esclusiva di occuparsi, da principio alla fine, della cosa.

Si rileva, però, che trattasi, nella maggior parte, di danni avvenuti in epoca anteriore al maggio 1915, e cioè prima che l'Italia potesse essere, in forza della decisione della Commissione delle riparazioni, considerata come entrata in istato di guerra con la Germania. Essi sfuggirebbero, quindi, in base al disposto dell'art. 232 del Trattato di Versailles, ad ogni e qualsiasi risarcimento da parte della Germania, la quale interpellata se intendesse, in considerazione che sono danni di poca entità sofferti da emigranti italiani che lavoravano in territorio tedesco nell'interesse dell'economia nazionale germanica, di risarcirli prescindendo dall'art. 232 suddetto, ha opposto un reciso rifiuto motivato da ragioni di indole finanziaria e morale. Il Commissariato Generale, non mancherà, ad ogni modo, di studiare la situazione di questi danneggiati e di suggerire i provvedimenti del caso in loro favore.

c) negli altri Stati.

I danni di guerra sofferti da italiani in Austria, Bulgaria, Ungheria e Turchia, sono risarcibili in base agli articoli 250, 121, 162 e 287 dei Trattati di San Germano, di Neully, di Trianon e di Sèvres. Essi dovranno essere trattati attraverso il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, presso il Ministero dell'Industria e Commercio.

3. Si è detto sopra che su queste rendite furono accordati sussidi mensili. Essi vennero corrisposti fino al 30 novembre 1919. Gli Istituti germanici hanno, però, ripreso, in forza dell'ordinanza 20 maggio 1920 del Ministero germanico del lavoro provocata dal Commissariato generale dell'emigrazione, i pagamenti diretti in Italia delle rendite stesse con decorrenza dal 1° febbraio 1920. Per questi pagamenti, si ha la questione delle differenze dei cambi, che non è sfuggita al Commissariato generale dell'emigrazione, il quale ha recentemente proposto al Governo l'adozione di alcuni provvedimenti atti a mitigare gli effetti della svalutazione del marco nei confronti della nostra valuta.

Rendite operate
degli emigranti.
a) in Germania.

Per ciò che concerne il pagamento delle quote maturatesi fino all'entrata in vigore del Trattato di Versaglia (10 gennaio 1920) il Commissariato generale dell'emigrazione sostiene il principio che sia applicabile l'art. 296 del Trattato stesso, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero versare le somme al tasso di cambio prebellico. Ma la questione, essendo controversa, non è ancora stata risolta.

Le trattative inerenti alla ripresa dei diretti pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali dagli Istituti assicuratori austriaci furono iniziate subito dopo l'armistizio. Il Commissariato generale dell'emigrazione ritiene che la questione, per ciò che concerne la corresponsione degli arretrati dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano (luglio 1920), sarà risolta presto e favorevolmente. Le rendite verranno, però, pagate in corone al tasso attuale di cambio.

b) in Austria-
Ungheria.

Per le rendite maturatesi nei mesi anteriori, il Commissariato generale sostiene che sia applicabile l'art. 248 del trattato predetto, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero pagare le rendite in base al cambio prebellico, con enorme vantaggio degli aventi diritto ed anche dell'Erario, che ha corrisposto agli interessati, durante la guerra, dei sussidi in lire di molto superiori al valore odierno delle rendite in corone. La questione è controversa, nè si può prevedere quando e come potrà essere definita, ma essa sarà trattata dal Commissariato generale dell'emigrazione con la maggior energia. Altrettanto dicasi delle

rendite dovute dall'Istituto di Budapest colla variante che il trattato di pace di Trianon non è ancora entrato in vigore.

Gli Istituti assicuratori di Praga e di Brun (Czeco-Slovacchia) hanno già ripreso i pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali. Egualmente, faranno tra breve gli Istituti di Zagabria (Regno Serbo-Croato-Sloveno) e di Leopoli (Polonia). Anche qui, vi è la questione della svalutazione della moneta, ed anche per questi casi si sono suggeriti dal Governo gli stessi provvedimenti che per quelli della Germania.

Sussidi di disoccupazione agli operai italiani all'estero.

4. In considerazione della grave crisi economica che tutti i Paesi attraversano e in conseguenza della quale il numero degli operai rimasti senza lavoro aumenta di giorno in giorno nei vari Stati, il Commissariato generale dell'emigrazione si è da tempo vivamente preoccupato della sorte dei nostri lavoratori all'estero e, a mezzo dei suoi Ispettori coadiuvati ed assistiti dalle RR. Autorità diplomatiche, ha condotto trattative coi diversi Governi perchè agli operai italiani disoccupati venisse accordata quell'assistenza che ciascuno Stato si preoccupa di prestare ai propri cittadini più colpiti dalla disoccupazione.

Tali trattative hanno sortito felice esito, come appare da quanto segue:

GERMANIA. — Il Governo germanico, avuta notificazione ufficiale che le norme riguardanti i soccorsi di disoccupazione si applicano in Italia anche agli stranieri e che, quindi, ricorre la « reciprocità » a cui le leggi tedesche subordinano la concessione dei sussidi ai disoccupati di Paesi esteri residenti in Germania, ha deciso fin dallo scorso novembre ed ha attuato con circolare n. 2993 del 3 gennaio u. s. che in tutta la Germania sia corrisposto agli operai italiani il sussidio di disoccupazione accordato ai nazionali.

LUSSEMBURGO. — In seguito alla stipulazione del trattato di lavoro con quel Governo e sebbene il trattato stesso non sia stato ancora ratificato, i nostri operai godono piena parità di trattamento con gli operai del Paese anche per ciò che riguarda la corresponsione dei sussidi di disoccupazione.

Il sussidio giornaliero è, così, fissato in Fr. 5.50 al giorno per l'operaio disoccupato più 1.50 per la moglie e ciascun figlio fino al limite massimo di Fr. 13 giornalieri per famiglia.

SVIZZERA. — Il Governo elvetico non poteva estendere senz'altro ai nostri disoccupati i sussidi concessi ai lavoratori svizzeri non solo perchè il sistema di assistenza seguito nella Confederazione è diverso da quello seguito in Italia, ma anche per la ragione che la legge svizzera richiede, per poter ammettere gli stranieri al godimento del sussidio, che vi sia « reciprocità ed equivalenza » riguardo ai benefici accordati agli svizzeri residenti nei Paesi esteri. In seguito all'accordo intervenuto il Governo svizzero si è obbligato a corrispondere ai nostri disoccupati trovantisi nella Confederazione il sussidio nella misura di quello accordato in Italia, calcolando il franco svizzero pari alla lira. Il sussidio così stabilito viene corrisposto con riferimento alle classi di salari previste a tale effetto dalla legge italiana.

FRANCIA. — Il trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919, stabilisce, all'art. 11, l'uguaglianza di trattamento pei cittadini dei due Paesi in materia di sussidi di disoccupazione.

Sebbene il trattato non fosse stato ancora ratificato, il Governo francese, con circolare del 1° marzo, autorizzò i Comuni a pagare i sussidi integralmente, quando possibile: in ogni caso nella misura massima consentita dalle disponibilità delle Casse municipali di soccorso alla disoccupazione e da stabilirsi d'accordo fra il Governo Centrale ed i Comuni. Nella circoscrizione della Prefettura di Marsiglia, dove il numero dei disoccupati italiani è particolarmente elevato, la misura del sussidio è già stata applicata agli operai con limite massimo di Fr. 3 per famiglia. In altri dipartimenti il sussidio corrisposto agli italiani è uguale a quello dato ai cittadini francesi. In seguito allo scambio delle ratifiche del Trattato di lavoro, avvenuto il 17 maggio 1921, agli italiani sarà applicata la piena parità di trattamento coi lavoratori francesi in materia di sussidi di disoccupazione.

5. L'attività di questo servizio sorto durante la guerra per regolare l'infinità di rapporti attinenti alla concessione ed alla riscossione dei sussidi è continuata nell'anno decorso occupandosi

Assistenze alle famiglie dei connazionali arruolati nell'esercito americano.

più specialmente dei benefici derivanti dalla morte dei soldati e dalle successioni dei beneficiari defunti. Riguardo a queste ultime, mercè l'opera abilmente spesa da questo Ufficio si è potuto ottenere che le somme maturate al tempo della morte dei beneficiari siano divise fra gli eredi extragiudizialmente, secondo la legge italiana per mezzo dei nostri Pretori.

Il Commissariato ha provveduto anche al ricupero degli arretrati di paghe, cartelle dei diversi prestiti di guerra, effetti personali dei soldati defunti, nonchè alla liquidazione delle assicurazioni e delle pensioni privilegiate anche nei casi in cui gli interessati credevano di non avervi diritto, iniziando d'ufficio le pratiche necessarie e provvedendo alla raccolta di atti, documenti e testimonianze per suffragare il loro diritto ai succitati benefici. A tutt'oggi l'ammontare delle somme per sussidi, pensioni, assicurazioni, rimesse agli interessati da questo Commissariato Generale per mezzo del Banco di Napoli ammonta a dollari 11,166,477 e cioè, presso a poco a *trecento milioni* di lire italiane.
